



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 14/21

Dec. n. 1/22

Il giorno 13 gennaio 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

CESARETTI Daniele, nato *omissis* a *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2021 e 2022 con il M.C. "SPOLETO" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 21061351 e tessera n. 22110540;

incolpato di:

« violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, attraverso la chat di WhatsApp, utilizzando dei messaggi vocali, minacciava il sig. LANZA Raffaele, tesserato FMI, pronunciando in particolare le seguenti affermazioni: **“Stai in campana, occhio...” “Domani sto a Roma da te, a spiegarti una legge particolare, noi applichiamo quella”**.

Fatti avvenuti il 26 e 27 giugno 2021 – segnalazione del 30 giugno 2021. ».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 26 novembre 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di CESARETTI Daniele al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 2.12.2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 13 gennaio 2022, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

La trattazione del procedimento veniva autorizzata da remoto per ragioni di sicurezza sanitaria con provvedimento del Presidente del Tribunale del 08.01.2022, venendo acquisiti in sede dibattimentale i verbali delle dichiarazioni rese in fase di indagini dal Lanza in data 13.09.2021 e dal Cesaretti in data 12.11.2021.

In sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi dell'art. 23 del RdG la sanzione dell'ammonizione con diffida, previa concessione delle attenuanti di cui

all'art. 45.1 lett. a) e art. 45.2.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede dibattimentale.

Osserva questo Tribunale, come al di là della reale natura e/o attitudine intimidatoria delle espressioni contenute in rubrica, essendo stata l'intenzione di realizzare una minaccia denegata dal deferito in sede di audizione, sussistano inequivocabilmente gli estremi del contestato illecito, realizzato mediante invio di messaggistica vocale whatsapp pervenuta sul telefono cellulare del Lanza.

La consumazione dell'illecito risulta nei fatti, vista la natura delle espressioni registrate, in evidenza non conformi ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva tra tesserati enunciati al comma 2 dell'art. 1 RdG.

Devono per altro verso riconoscersi al deferito le attenuanti sia generiche ex art. 45 co. 2 RdG, per non aver il Cesaretti precedenti a carico, sia specifiche per quanto previsto all'art. 45 comma 1 lettera A), essendo stata indotta la condotta del deferito da stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui.

Di fatto, emerge attendibilmente dal contesto delle risultanze acquisite, come l'attività federale espletata dal Cesaretti, consistente nella promozione di gare del Campionato Italiano Velocità in Salita (per acronimo CIVS), abbia

occasionato ingiustificata attività di scherno, poco goliardica nei toni e irritante nelle modalità, attuata da parte di altri tesserati ma a cui il Lanza ha evidentemente contribuito con il commento "escila sta foto", in risposta ad altri commenti pubblicati via social.

Ciò per cui, in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.1 lett. a) e art. 45.2, andrà applicata al deferito la sanzione dell'ammonizione con diffida, con richiamo ex art. 23 RdG a non ricadere in future provocazioni, dovendo ritenersi la misura in richiesta anche ad indirizzo di questo Tribunale, la più congrua e proporzionata in correlazione alla natura dell'illecito contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 23, 45.1 lett. a), 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

CESARETTI Daniele, nato *omissis* a *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2021 e 2022 con il M.C. "SPOLETO" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 21061351 e tessera n. 22110540;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 23 del RdG la sanzione della ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Depositata il 19 gennaio 2022

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Dlr.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Cesaretti Daniele;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Co. re. Umbria;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.